

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4918

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 20 aprile 2004 (v. stampato Senato n. 2656)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 aprile 2004*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 263.150 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 269.320 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA SULLA
COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA, ISTRUZIONE,
SCIENZA E TECNICA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Armenia, di seguito designati "le Parti".

DESIDERANDO rafforzare e sviluppare i vincoli di amicizia fra entrambi i paesi e i loro popoli,

CONVINTI che gli scambi e la cooperazione nel settore dell'istruzione, della cultura, della scienza e della tecnologia e in altri settori affini può contribuire a migliorare la reciproca comprensione, come pure fra di essi e fra i loro popoli,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le Parti convengono di realizzare una cooperazione nel settore dell'istruzione, della cultura, della scienza e della tecnologia in conformità al presente Accordo e alla legislazione di entrambi i paesi.

Articolo 2

Le Parti incoraggeranno lo sviluppo della cooperazione fra le università di ciascun Paese, favorendo Accordi fra le università che prevedano:

- lo scambio di professori e di ricercatori,
- la ricerca congiunta nei settori d'interesse comune,
- seminari e congressi.

Articolo 3

Al fine di sviluppare le relazioni fra entrambi i paesi nel settore dell'istruzione, le Parti:

- a) incoraggeranno e promuoveranno la cooperazione diretta, i contatti e gli scambi di persone, di istituzioni e di organizzazioni nel campo dell'istruzione in entrambi i paesi;
- b) incoraggeranno e promuoveranno lo studio della propria lingua e letteratura, in particolare mediante corsi e conferenze organizzate dalle cattedre delle università, da istituti d'insegnamento a livello superiore nonché da istituti di insegnamento a livello regionale;
- c) incoraggeranno e promuoveranno la reciproca conoscenza della rispettiva storia, geografia e cultura, presentandole accuratamente nei libri di testo;
- d) incoraggeranno e promuoveranno la cooperazione e gli scambi per quanto riguarda i metodi di insegnamento, gli strumenti e il materiale di insegnamento e i programmi, in particolare tramite gli scambi di esperti;
- e) incoraggeranno l'istituzione di corsi, cattedre e lettori presso università, istituti di istruzione superiore nonché istituzioni scolastiche locali.

Articolo 4

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le Parti. Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti della proprietà intellettuale e derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze parti senza il previo consenso scritto della Parte che fornisce l'informazione.

Articolo 5

Le Parti, in conformità alla loro legislazione, convengono di attribuire borse di studio agli studenti che studiano all'università o agli studenti che seguono corsi di perfezionamento o che intraprendono la ricerca scientifica nonché a specialisti qualificati nei loro paesi che sono cittadini dell'altra Parte.

Articolo 6

Le Parti svilupperanno la cooperazione fra le organizzazioni non governative, le associazioni e gli enti statali competenti che operano sui loro territori nel settore della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnica.

Le Parti svilupperanno manifestazioni ed esposizioni ad alto livello sui loro rispettivi beni culturali.

Articolo 7

Le Parti incoraggeranno e svilupperanno la cooperazione scientifica e tecnica nei settori specificati dal programma contenente la prassi stabilita ed elaborata nel quadro del presente Accordo.

La cooperazione tecnica potrà essere attuata secondo le seguenti modalità:

- a) scambi di visite da parte di insegnanti, ricercatori, esperti e personale tecnico;
- b) scambio di documentazione e d'informazioni su argomenti scientifici e tecnici d'attualità;
- c) organizzeranno congiuntamente seminari, conferenze, congressi e altri eventi;
- d) elargiranno borse di studio post - universitarie per i soggiorni di esperti e ricercatori nei loro rispettivi paesi;
- e) elaboreranno e realizzeranno progetti nei programmi congiunti nei settori d'interesse comune;
- f) intraprenderanno ogni altra forma di cooperazione tecnica e scientifica eventualmente stabilita di comune Accordo fra le Parti.

Articolo 8

Entrambe le Parti incoraggeranno l'istituzione e l'attività nei loro territori di istituti di cultura e di istituzioni culturali dell'altra Parte, quali enti e associazioni culturali.

Articolo 9

Entrambe le Parti incoraggeranno i contatti e la cooperazione diretta fra i loro organi di stampa e di radiodiffusione.

Articolo 10

Le Parti coopereranno strettamente al fine di prevenire l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illegali di beni culturali e di opere d'arte. I mezzi di collaborazione e lo scambio di esperienze e di informazioni saranno concordati dalle autorità competenti delle due Parti.

Articolo 11

Le Parti promuoveranno la cooperazione nel settore dell'archeologia mediante lo scambio d'informazioni e di esperienze, l'organizzazione di simposi, di seminari e la realizzazione di programmi di ricerca comuni. Esse faciliteranno inoltre il lavoro delle missioni archeologiche dell'altra Parte che operano sul loro territorio.

Articolo 12

Entrambe le Parti incoraggeranno la cooperazione fra gli esperti e le autorità responsabili della conservazione, salvaguardia, valorizzazione, restauro, utilizzazione e sostegno della gestione dei beni archeologici, artistici, culturali e storici, mediante lo scambio d'informazioni, di esperienze, di pubblicazioni e le visite di esperti.

Articolo 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio d'informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

Articolo 14

Le Parti incoraggeranno la cooperazione fra gli archivi, le biblioteche ed i musei in entrambi i paesi mediante lo scambio di materiale e di esperti.

Articolo 15

Le due parti auspicano di sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi instaurando una cooperazione fra le rispettive amministrazioni governative competenti per la materia. Per l'Italia l'amministrazione competente è il ministero per i Beni e le Attività Culturali — Segretariato Generale — Servizio XI : Diritto d'Autore e Vigilanza S.I.A.E. Per l'Armenia l'amministrazione competente è l'Agenzia per la Proprietà Intellettuale della Repubblica di Armenia.

Articolo 16

Al fine di garantire l'esecuzione degli obblighi specificati dal presente Accordo, le Parti istituiranno una Commissione Congiunta con il compito di visionare lo sviluppo della collaborazione culturale, scientifica e tecnologica e di stendere dei programmi pluriennali di esecuzione dell'Accordo. La Commissione Congiunta si riunirà alternativamente a Roma e a Jerevan. Le Parti si scambieranno informazioni riguardo ai loro rappresentanti.

Articolo 17

Le Parti, su reciproco consenso, possono apportare cambiamenti o emendamenti al presente Accordo attraverso Protocolli separati che diventeranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore in conformità all'articolo 18 del presente Accordo.

Articolo 18

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche in cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento di tutti i necessari requisiti costituzionali previsti dalla loro legislazione.

Articolo 19

Qualsiasi controversia sorta fra le Parti in relazione all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo sarà risolta tramite i canali diplomatici.

Articolo 20

Il presente Accordo ha una durata illimitata. Ciascuna parte può denunciarlo per iscritto in qualsiasi momento tramite i canali diplomatici. La denuncia avrà effetto 6 mesi dopo la data di notifica inviata all'altra Parte contraente, e non avrà alcun effetto sull'attuazione dei programmi in corso in conformità agli accordi conclusi durante il periodo di vigenza del presente Accordo, a meno che le Parti non decidano diversamente.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, dovutamente autorizzati dai loro rispettivi governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a *Yerevan* il *16 aprile 2003* in due originali ciascuno in lingua italiana, armena e inglese, qualunque testo essendo parimenti autentico. In caso di divergenze di interpretazione, farà fede il testo inglese.

A AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA ON
CULTURAL, EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND
TECHNOLOGICAL CO-OPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Armenia, hereinafter referred to as 'the Parties',

WISHING to strengthen and develop the bonds of friendship between the two Countries and their peoples,

Convinced that exchanges and co-operation in the area of education, culture, science and technology and in other allied fields can contribute towards improving mutual understanding and between them and their Peoples,

Have agreed the following :

ARTICLE 1

The Parties agreed to implement cultural, educational, scientific and technical co-operation in accordance with the present Agreement and the legislation of both countries.

ARTICLE 2

The Parties shall foster the development of co-operation between the universities in each Country by promoting inter-university Agreements which provide for:

- exchanges of professors and researchers,
- joint research in areas of common interest
- seminars and symposia.

ARTICLE 3

To develop relations between the two Countries in the field of education, the Parties shall:

- a) encourage and foster direct co-operation, contacts and exchanges of individuals, institutions and organisations in the educational sphere in both countries;
- b) encourage and foster the study of each other's language and literature, particularly through the courses and lectures organised by the chairs of the universities, higher educational establishments as well as by regional educational institutions;
- c) encourage and foster familiarity with each other's respective history, geography and culture by accurately presenting them in textbooks;
- d) encourage and foster co-operation and exchanges regarding teaching methods, teaching aids and materials, and programmes, particularly through exchanges of experts.
- e) encourage the establishment of courses, professorships, lectureships at the Universities, Higher Educational Establishments as well as Local establishments:

ARTICLE 4

The Parties commit themselves to protect the intellectual property rights arising from the implementation of this Agreement. In this respect the regulations of international Agreements signed by both Parties shall prevail.

If necessary the Parties shall promote consultations and agreements on the protection of intellectual property rights.

Any scientific and technological information being subject of intellectual property rights and derived from co-operation activity under this Agreement shall not be disclosed without prior written consent of the Party supplying the information.

ARTICLE 5

The Parties shall provide, in accordance with their legislation, scholarships for students and graduates of the other Party to undertake study and scientific research at undergraduate and postgraduate level and for qualified specialists in their Countries which are citizens of the other Party.

ARTICLE 6

The Parties shall develop co-operation between the non-governmental organisations, associations and appropriate state agencies active in their territories in the fields of culture, education, science and techniques.

The Parties shall exchange high level exhibitions and expositions of their respective artistic and cultural heritages.

ARTICLE 7

The Parties shall encourage and develop scientific and technical co-operation, in the fields specified by the programme elaborated within the framework of this Agreement.

Scientific and technical co-operation may be carried out in the following ways:

- a) exchange visits by teachers, researchers, experts and technical personnel;
- b) exchanging documentation and information on topical scientific and technical issues;
- c) jointly organising seminars, conferences, symposia and any other events;
- d) providing postgraduate scholarships for stays by experts and researchers in each other's countries;
- e) elaborating and implementing joint research projects and programmes in areas of common interest;
- f) undertaking any other forms of scientific and technical co-operation that may be agreed between the Parties.

ARTICLE 8

Each Party shall support the establishment and the activity in its territory of institutes of culture and cultural institutions of the other Country, such as associations and educational institutions.

ARTICLE 9

Each Party shall encourage contacts and direct co-operation between its press and broadcasting media.

ARTICLE 10

The Parties shall closely co-operate to prevent the illegal import, export and transfer of cultural property and works of art. Means of co-operation, exchange of experiences and information are to be agreed between the responsible authorities of the two Parties.

ARTICLE 11

The Parties shall favour the co-operation in the field of archaeology by exchanging information and experiences, organising symposia, seminars and implementing joint research programmes. They shall also facilitate the work of archaeological missions of the other Party working in their own territory.

ARTICLE 12

Each Party shall encourage the co-operation between experts and the authorities responsible for preserving, safeguarding, enhancing, restoring, using and supporting the management of the archaeological, artistic, architectonic, cultural, historical and landscape heritage, through the exchange of information, experiences, publications and visits by experts.

ARTICLE 13

The Parties shall encourage the exchange of information and experience in the fields of sport and youth.

ARTICLE 14

The Parties shall foster co-operation between Archives, Libraries and Museums in both countries, through the exchange of materials and experts.

ARTICLE 15

The Parties desire to develop the co-operation in the field of protection of the copyright and connected rights by establishing a co-operation between their respective State administration competent offices. As to Italy the competent administration is (Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato generale - Servizio XI: Diritto d'autore e vigilanza S.I.A.E) Ministry of Cultural Affairs - General Office - Service XI: Copyright and S.I.A.E supervision. As to the Republic of Armenia the competent administration is the Agency of Intellectual Property of the Republic of Armenia.

ARTICLE 16

For the implementation of this Agreement the Parties shall set up a Joint Committee with the task of reviewing the development of the cultural, scientific and technological co-operation and to draft multi-year executive programs. The Joint Committee shall meet alternately in Rome and in Yerevan. The Parties shall exchange the information concerning their representatives.

ARTICLE 17

The Parties, by mutual consent, can modify or amend the present Agreement through separate Protocols which will become an integral part of this Agreement and enter into force according to its Article 18 of this Agreement.

ARTICLE 18

This Agreement shall enter into force as from the receiving date of the second notification by which the Parties have notified each other that all necessary constitutional requirements provided by their legislation have been complied with.

ARTICLE 19

Any disputes that may arise between the Parties regarding the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through the diplomatic channels.

ARTICLE 20

This Agreement shall have unlimited duration. Either Party may denounce it in writing, at any time, through the diplomatic channels. Denunciation shall become effective 6 months following the date of the notice served on the other Party, and shall not have any effect on the implementation of ongoing Programs agreed during the period of effectiveness of this Agreement, unless both Parties agree otherwise.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments have signed this Agreement.

Done at *Yerevan* on *15 April 2003* in two originals, each in the Italian, Armenian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC

D. A. I. A.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF ARMENIA

- -

PAGINA BIANCA

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0059200